

**L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 (art. 27).**

**Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.**

**Art. 27**

*Mutui e prestiti obbligazionari.*

1. Per i mutui e i prestiti obbligazionari, la legge regionale definisce la durata massima dell'ammortamento, nonché l'incidenza dei relativi oneri finanziari sull'esercizio in corso e sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.
2. La Giunta regionale determina le condizioni e le modalità per l'esecuzione delle operazioni di indebitamento autorizzate. Il Dipartimento Bilancio e Patrimonio provvede agli adempimenti conseguenti ed alla stipula dei contratti [\(23\)](#).
3. Le entrate derivanti da mutui stipulati, anche in forma condizionata, ma non riscosse entro il termine dell'esercizio sono iscritte tra i residui attivi.
4. Costituiscono minori entrate le somme corrispondenti a mutui autorizzati ma non stipulati e a titolo di prestiti obbligazionari non collocati entro il termine dell'esercizio.
5. Al perfezionamento delle operazioni di mutuo e dei prestiti obbligazionari autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa.
6. La Giunta regionale può ridefinire il debito derivante dal ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1 attraverso operazioni di trasformazione di scadenze e di tassi o attraverso l'uso di strumenti operativi previsti dalla consuetudine dei mercati finanziari. In relazione all'andamento del mercato ed al fine di tutelarsi dal rischio di rialzo dei tassi di interesse, la Giunta regionale definisce con cadenza almeno annuale i criteri per l'utilizzazione dei derivati finanziari e per la valutazione dell'affidabilità dei soggetti con i quali stipulare i relativi contratti-quadro; in ogni caso, i derivati finanziari non possono prevedere una scadenza posteriore a quella del debito cui si riferiscono né prevedere che i flussi ricevuti dalla Regione Calabria siano diversi da quelli pagati sulla passività sottostante. Inoltre, i derivati di ristrutturazione della quota capitale dell'indebitamento finanziario non possono prevedere, al momento del loro perfezionamento, un profilo crescente dei valori attuali dei singoli flussi di pagamento [\(24\)](#).
7. La ristrutturazione del debito in essere avviene a seguito di apposito atto della Giunta regionale che ne definisce i limiti e le modalità. Il Dipartimento competente, nel rispetto delle disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi del precedente comma, utilizza gli strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari ed effettua le opportune operazioni di gestione e ristrutturazione del debito regionale [\(25\)](#).

---

(23) Periodo aggiunto dall'art. [10, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 12 dicembre 2008, n. 40](#).

(24) Periodo aggiunto dall'art. 26, comma 4, terzo alinea, [L.R. 11 gennaio 2006, n. 1](#) poi così modificato dall'art. [31, comma 8](#), [L.R. 11 maggio 2007, n. 9](#).

(25) Comma aggiunto dall'art. 26, comma 4, quarto alinea, [L.R. 11 gennaio 2006, n. 1](#).